

Spett.le **Ceb Plast SNC**

c.a Alberto Bernardi

Verona, 28/03/2022

OGGETTO: **PARERE TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO
ALL'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI UN IMBALLO IN LDPE4**

Mercato: **ITALIA**

CODICE SERVIZIO: **OPI**

NUMERO OFFERTA: **223264**

REFERENTE: **Massimo Buonavita**
massimo.buonavita@mxns.com

1) Obiettivi del servizio

Obiettivo del servizio è quello di fornire all'impresa un parere tecnico specialistico in merito alla corretta etichettatura ambientale di un sacco in LDPE4, in relazione alle informazioni ricevute e al fatto che esso sia riciclato e/o riciclabile.

2) Definizione del quadro giuridico di riferimento e svolgimento del quesito

Il quadro normativo di riferimento è dato dal decreto 116/2020, così come interpretato dalle linee guida del CONAI in materia.

Ai sensi di tale quadro normativo, l'etichettatura ambientale riportata su di un imballaggio destinato ai consumatori finali (B2C) deve riportare, per ogni materiale manualmente separabile dagli altri:

- il codice del materiale utilizzato, nel vostro caso, per quanto riguarda il sacco, individuato nell'LDPE4 (polietilene a bassa intensità);
- la famiglia di appartenenza del materiale, nel vostro caso, sempre per quanto riguarda il sacco, individuabile nella plastica;
- la frase "Consulta le regole del tuo comune" (che si può riportare una sola volta, relativamente a tutti i materiali)

Se l'imballaggio fosse invece destinato a circolare solo nel circuito B2B, e a non essere cioè destinato al consumatore finale, potrebbe comparire solamente il codice del materiale utilizzato, e cioè LDPE4, e tale codice potrebbe anche comparire nei documenti commerciali, in alternativa all'imballaggio stesso.

Quindi, a livello di informazioni obbligatorie, la circolazione B2C del vostro imballaggio richiederebbe di riportare, sotto il codice:



Anche la dicitura "Raccolta plastica – Consulta le regole del tuo comune".

Assicurandosi che il materiale indicato sia l'unico costituente dell'imballo.

Ai fini della circolazione B2B invece, basterebbe riportare il codice sopraccitato, senza altre specifiche, sempre assicurandosi che il materiale indicato sia l'unico costituente dell'imballo.

A livello facoltativo, invece, sia nel circuito B2C che in quello B2B, è possibile riportare un'indicazione che indichi la natura riciclata o riciclabile del materiale, a mezzo del “circolo di Mobius”, che voi avete già riportato per inscrivere la parte numerica del codice del materiale.

Tale circolo nel caso dell'LDPE4 è sempre ammissibile, perché si tratta di un materiale riciclabile, indipendentemente dal fatto che esso sia riciclato o meno.

Se si volesse anche vantare la natura riciclata del materiale, sarebbe invece necessario specificare la percentuale di materiale riciclato presente nel polietilene da voi utilizzato, tramite la menzione di tale percentuale in prossimità del circolo di Mobius, secondo l'esempio qui sotto riportato:



Dalla documentazione che abbiamo ricevuto, ed in particolare dalla “scheda granulo rigenerato” che era stata a suo tempo esaminata, si evince che il polietilene da voi utilizzato è stato rigenerato, e dunque che il medesimo sembra risultare riciclato, ma non è chiaro se sia totalmente riciclato, oppure se solo una percentuale di tale LDPE4 sia riciclata. Per questo, prima di riportare la percentuale come da esempio sopra esposto, raccomandiamo di chiedere una conferma al fornitore. Se tale percentuale fosse pari al 100%, sarebbe possibile vantare in etichettatura che il materiale utilizzato è LDPE4 interamente riciclato, cosa che avrebbe un valore distintivo rispetto al polietilene non ottenuto tramite riciclo.

Invece, una frase facoltativa relativa non al fatto che il materiale sia riciclato, bensì a quello che sia riciclabile e riutilizzabile, come quella da voi suggerita, ossia: “Prodotto in polietilene riciclabile e riutilizzabile al 100%”, risulta a nostro parere priva di valore differenziante, se si considera che generalmente l'LDPE4 è sempre riciclabile.

Dunque essa non avrebbe alcun valore distintivo nei confronti dei prodotti simili, e potrebbe causare delle contestazioni ad opera di concorrenti, che potrebbero interpretarla

come un caso di concorrenza sleale ai sensi del “Codice del consumo” o di altre normative di settore.

Da ultimo, il pittogramma dell’omino che getta il contenitore nel cestino:



Risulta essere un’indicazione facoltativa utilizzabile.